



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale

composto dal

Dott. Pietro Spera

giudice monocratico

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

sul ricorso per l'omologa del concordato minore, proposto da [] (C.F. []), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro PALLOTTA e assistito in qualità di advisor dal Dott. Dante BENZI;

contro cui si sono opposti [] rappresentata in udienza dal Dott. Marco PIAZZA e dalla Dott.ssa [], e [] [] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo e Francesca MARINETTI del Foro di []

1.

Con provvedimento del 15-16/10/2024 è stata aperta la procedura di concordato minore proposta dal ricorrente.

Il professionista facente le funzioni di OCC ha trasmesso ai creditori la proposta e comunicato il termine ex art. 78/2 lett. c) CCII per le eventuali dichiarazioni di adesione o meno alla proposta.



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

I creditori si sono espressi nei termini che verranno *infra* esposti.

2.

Con riferimento all'ammissibilità del piano – prima condizione richiesta dall'art. 80/1 CCII –, *Controparte_1* contesta l'esistenza dello stato di sovraindebitamento o comunque ritiene che esso sia imputabile a comportamenti quantomeno gravemente colposi del debitore.

Sul primo punto, a parere di questo giudice la situazione economica in cui versa il debitore, descritta nel ricorso e verificata dal Gestore della crisi, costituisce sovraindebitamento in senso tecnico ai sensi dell'art. 2/1 lett. c) CCII. I flussi reddituali e prospettici del debitore, infatti, anche a causa delle sue condizioni di salute, non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento, come emerge dalle verifiche del Gestore della crisi e dal confronto tra le voci attive del patrimonio e l'entità e la composizione del passivo.

Sul secondo punto, non risultano dagli atti e dalla relazione del Gestore elementi per ritenere che il debitore abbia tenuto comportamenti diretti a frodare le ragioni dei creditori, unico stato soggettivo rilevante ai fini dell'ammissibilità ex art. 77 CCII.

Dall'esame degli atti e della relazione del Gestore della crisi, appare piuttosto che la situazione debitoria sia riconducibile alle vicende aziendali della società s.n.c., la cui crisi aziendale e finanziaria non è stata gestita in maniera idonea e ha coinvolto il socio illimitatamente responsabile *Pt_1*, il quale non è riuscito a farvi fronte, se non a partire dal 2011 con un versamento di € 200 mensili in favore di *Controparte_1*.

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

Il Gestore ha in proposito affermato nella sua relazione che *“ha visionato tutta la documentazione presentata all’istante, oltre ad aver svolto con diligenza le proprie verifiche presso i creditori, sulla base della propria esperienza e delle verifiche condotte ritiene di poter asserire che l’istante, all’atto dell’assunzione delle proprie obbligazioni, fosse nelle condizioni di potervi, ragionevolmente, far fronte”*.

I rilievi di *Controparte_1* sul punto non possono pertanto essere condivisi.

Per il resto, quanto all’ammissibilità, il Gestore nella sua relazione ha verificato che il ricorrente non è stato precedentemente esdebitato e che non è assoggettabile a procedure concorsuali maggiori nonché l’idoneità della documentazione allegata.

Deve pertanto essere confermato il giudizio di ammissibilità della proposta già espresso nel provvedimento di ammissione del 15-16/10/2024.

3.

Va quindi ora esaminato il tema segnalato alle parti con ordinanza del 10/12/2024, su cui si è espressa anche la *Controparte_3* con la memoria del 24/12/2024.

La premessa all’esame di tale questione è che, all’esito del voto dei creditori:

- quanto alla classe 1, *Controparte_1*, titolare dell’89% del credito di cui alla classe, ha votato contro;
- quanto alla classe 2, *Controparte_1*, titolare del 100% del credito di cui alla classe, ha votato contro;
- quanto alla classe 3, *Controparte_1*, titolare del 100% del credito di cui alla classe, ha votato contro;
- quanto alla classe 4, *Controparte_1* non era inclusa;



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

- quanto alla classe 5, *Controparte_1*, titolare del 59% del credito di cui alla classe, ha votato contro.

Inoltre, dalla relazione del gestore si ricava che *Controparte_1* è creditore per l'importo totale di € 951.776,46, a fronte di un indebitamento complessivo del ricorrente di € 1.087.004,66.

Sulla base di tali dati emerge con chiarezza che il voto di *Controparte_1* è determinante ai fini dell'approvazione o meno del concordato.

Ciò premesso, l'art. 80/3, 2° periodo, CCII prevede che *“Il giudice omologa il concordato minore anche in mancaza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (...) quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, e (...) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (...) è conveniente rispetto l'alternativa della liquidazione controllata.”*

Il dubbio interpretativo segnalato è se, in caso di convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, il voto negativo e determinante dell'amministrazione fiscale vada considerato come voto positivo o vada invece “sterilizzato”, nel senso che non vada computato nella verifica dell'esito del voto dei creditori.

La questione non è meramente teorica. Nella specie, per esempio, a seconda della tesi che si intenda seguire, il concordato verrebbe (voto negativo convertito in voto positivo) o non verrebbe (sterilizzazione) approvato.



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

Il dubbio è sorto innanzitutto in dottrina in tema di concordato preventivo in continuità, dove l'art. 88/4 prevede – tra l'altro – esplicitamente la c.d. sterilizzazione del voto contrario dell'amministrazione, prevede cioè che di tale voto contrario non si tenga conto. Il testo della norma è il seguente: *“Nel concordato in continuità aziendale (...) il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria (...) se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione (...) risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. [In tale ipotesi] il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1”* (cioè l'amministrazione finanziaria e previdenziale).

Passando all'interpretazione di quest'ultima norma, dall'uso del termine “oppure” nel secondo periodo sembra ricavarsi che il criterio della c.d. sterilizzazione non costituisca un modo esclusivo di valutazione del voto dell'amministrazione fiscale, ma soltanto un criterio alternativo rispetto a quello dell'adesione determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112/2, lett. d).

Sebbene non sia chiaro come questi due criteri possano coesistere (poiché il criterio alternativo dell'adesione determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112/2, lett. d), sembra assorbire il criterio della sterilizzazione), ne consegue che – non costituendo la c.d. sterilizzazione un criterio esclusivo – esso non può essere utilizzato per trarne una regola interpretativa generale, da applicare in tutti i casi in cui si tratti di verificare se il concordato sia da approvare nonostante il voto negativo del creditore pubblico.



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

In aggiunta a tale argomento va inoltre considerato che la disciplina di cui all'art. 88/4 – in parte diversa e notevolmente più complessa rispetto a quella di cui all'art. 80/3 in tema di concordato minore – attiene a una vicenda tipica del concordato preventivo in continuità. Essa infatti fornisce un criterio di verifica del raggiungimento della maggioranza delle classi in deroga al principio generale dell'unanimità, previsto dall'art. 112/1 lett. f) per il concordato in continuità.

Ne consegue pertanto che l'art. 88/4 – comunque interpretato – non potrebbe trovare applicazione al concordato minore neppure tramite il richiamo ex art. 74/4 CCII, in quanto non compatibile con la (diversa) disciplina di quest'ultimo strumento.

In conclusione su questo punto, deve ritenersi non applicabile al concordato minore il criterio della c.d. sterilizzazione previsto dall'art. 88/4 per il concordato preventivo in continuità.

Tale soluzione è peraltro coerente con la finalità del cram down, cioè impedire il rigetto di proposte convenienti per l'erario in caso di resistenze ingiustificate da parte dell'amministrazione finanziaria.

Appare pertanto opportuno, nel caso di specie, attenersi alla lettera dell'art. 80 CCII.

4.

Come già sopra detto, l'art. 80/3, 2° periodo, CCII prevede che *“Il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (...) quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, e (...) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (...) è conveniente rispetto l'alternativa della liquidazione controllata.”*



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

Secondo la lettera della norma quindi, qualora l'amministrazione non aderisca e la sua adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze, il giudice, verificata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, omologa il concordato minore.

Con riferimento al caso di specie, i primi due presupposti richiesti dall'art. 80/4 ricorrono senz'altro, poiché, come sopra visto:

- l'amministrazione finanziaria pacificamente non ha aderito;
- la sua adesione sarebbe stata sicuramente determinante per il raggiungimento delle maggioranze.

Si tratta pertanto ora di verificare la sussistenza del terzo requisito richiesto dall'art. 80/4 CCII, cioè se la proposta sia conveniente per l'amministrazione medesima rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come emerge dagli atti, il piano prevede la messa a disposizione della procedura della somma di € 10.479, quali disponibilità liquide del debitore, nonché finanza esterna per complessivi € 11.400 da parte del coniuge, condizionata all'omologa. Per un attivo totale di € 21.879.

Non vengono considerate invece le quote societarie, che il ricorrente ritiene non realisticamente cedibili in quanto prive di un vero valore di mercato.

Il piano consentirebbe pertanto i seguenti pagamenti:



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

Descrizione	Importi	% soddisfatta	Importo soddisfatto
Attivo			
Disponibilità liquide c/c Intesa	10.479,00		
Finanza esterna	8.000,00		
Finanza esterna – quale controvalore quote Società Glam Plus srls e Tritone srl	3.400,00		
Totale attivo	21.879,00		
<i>A dedurre importi in prededuzione</i>			
Gestore crisi	-1.388,00	100%	1.388,00
Imposta di registro	-200,00	100%	200,00
<i>Totale prededuzione</i>	<i>1.588,00</i>		<i>1.588,00</i>
<u>Disponibilità residue a favore degli altri Creditori</u>	<u>20.291,00</u>		
<u>Classe 1 – Privilegiati art. 2753-2754 cc</u>			
Agenzia delle Entrate Riscossione	86.914,35	10%	8.691,435
INPS	10.690,98	10%	1.069,098
<u>Totale classe 1</u>	<u>97.605,33</u>		<u>9.760,53</u>
<u>Classe 2 – Privilegiati art. 2752 comma 1 cc</u>			
Agenzia delle Entrate Riscossione	610.951,28	1,20%	7.331,42
<u>Totale classe 2</u>	<u>610.951,28</u>		<u>7.331,42</u>
<u>Classe 3 – Privilegiati art. 2752 comma 2 cc</u>			
Agenzia delle Entrate Riscossione	225.177,22	1,20%	2.702,13
<u>Totale classe 3</u>	<u>225.177,22</u>		<u>2.702,13</u>
<u>Classe 4 – Chirografari – debiti per i quali è stata prestata garanzia*</u>			
CR di Asti spa	104.768,67	0,12%	125,72
<u>Totale classe 4</u>	<u>104.768,67</u>		<u>125,72</u>
<u>Classe 5 – Altri chirografari</u>			
Agenzia delle Entrate Riscossione	28.733,61	0,77%	219,81
ASL - Regione Piemonte	19.768,55	0,77%	151,23
<u>Totale classe 5</u>	<u>48.502,16</u>		<u>371,04</u>
<u>Totale</u>	<u>1.087.004,66</u>		<u>20.291,00</u>

Quanto invece all'alternativa liquidatoria, in questo caso verrebbe innanzitutto meno la finanza esterna, in quanto come visto condizionata all'omologa del concordato.



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

L'attivo teorico consisterebbe pertanto nelle seguenti voci:

- liquidità del ricorrente per € 10.479;
- valore di liquidazione delle quote di società;
- parte del reddito del ricorrente, detratte le spese incomprimibili per il mantenimento suo e della famiglia.

Quanto alle quote, come emerge dal ricorso e dalla relazione si tratta:

- del 10% della *Parte_2* capitale sociale € 1.000, utile al lordo delle imposte di € 1.240,53;
- del 2,5% della *Parte_3* patrimonio netto € 77.855, utile al lordo delle imposte € 32.464,45.

Sulla base di tali dati, dette quote sono state valutate nel ricorso come segue:

- 10% della *Pt_2* Plus = € 224 (10% di capitale sociale e utile lordo);
- 2,5% della *Pt_3* = € 2.758 (2,5% di patrimonio netto e utile lordo).

Alla luce di queste valutazioni – sostanzialmente condivise anche dal Gestore della crisi – deve ritenersi che in caso di liquidazione controllata potrebbe forse ottenersi a titolo di corrispettivo per dette quote l'importo di € 2.982 (224 + 2.758).

Quanto ai redditi del debitore, dalla relazione del Gestore della crisi emergono entrate mensili di € 2.128,49, composte per € 980 da pensione di invalidità, sulle quali gravava un pignoramento mensile di € 200 in favore di *Controparte_1*.

Tenendo conto delle spese incomprimibili come verificate dal Gestore – anche in considerazione delle condizioni di salute in cui versa il debitore (che soffre purtroppo di tumore ai polmoni e ha subito l'amputazione di una gamba), e pur considerando la



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

partecipazione della moglie alle spese di mantenimento della famiglia – è ragionevole ritenere che in caso di liquidazione controllata non verrebbe destinata al soddisfacimento dei creditori una somma superiore a quella attualmente pignorata.

Pertanto, in caso di liquidazione controllata dai redditi del debitore potrebbe ricavarsi l'ulteriore somma di € 7.200, tenendo conto dei tre anni per l'esdebitazione ex art. 282/3 CCII (200 x 12 x 3).

In conclusione, sulla base degli atti può ritenersi che in caso di alternativa liquidatoria l'attivo ammonterebbe a circa € 20.661 (10.479 + 2.982 + 7.200).

Può dirsi pertanto verificata, seppur di misura, la condizione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (21.879 > 20.661). Il minor attivo che verrebbe ricavato in questa seconda ipotesi si rifletterebbe infatti nella minor percentuale di credito soddisfatto di *Controparte_1*, peraltro con attività liquidatorie più complesse e in tempi più lunghi, dato che sarebbe necessario procedere alla vendita delle quote e attendere i tre anni ex art. 282/3.

5.

Quanto infine al requisito della fattibilità del piano, essa emerge dalla disponibilità a breve della somma messa a disposizione dal debitore e della finanza esterna apportata dal coniuge, coerenti con la situazione patrimoniale verificata.

Il tutto inoltre, come visto, con tempi e incertezze inferiori rispetto all'alternativa liquidatoria, in particolare con riferimento alla cessione delle quote.

6.



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

Sulla base di quanto sopra esposto, a parere di questo giudice ricorrono le condizioni per l'omologa del concordato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80/4.

Infatti:

- il piano è ammissibile;
- l'amministrazione finanziaria non ha aderito;
- la sua adesione sarebbe stata determinante per il raggiungimento delle maggioranze;
- è stata accertata la convenienza per l'amministrazione finanziaria della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
- il piano è fattibile.

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- omologa la proposta di concordato minore di *Parte_1* (C.F. *C.F._1*), alle condizioni indicate nel ricorso;
- ricorda al debitore che è tenuto ex art. 81 CCII a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- dispone che il Gestore:
 - pubblichi la presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione;
 - dia comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori entro 30 giorni;
 - vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- riferisca ogni sei mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
 - formuli al giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle somme, previa verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
 - terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chiedi altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'importo eventualmente convenuto con il debitore;
- richiama l'art. 81/3 laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78/2 lettera a);
- dichiara la chiusura della presente procedura ex art. 80/2 CCII.

Genova, 13/2/2025.

Il Giudice

Pietro Spera